### REPUBBLICA ITALIANA

# UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ATRI

## IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENT. N	0	1/2018
RG N°.		1/17
	********	2018

Il Giudice di Pace, Avv. 1

pronuncia la seguente

REP. Nº .....

#### SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al n. del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno **2017**, trattenuta in decisione all'udienza del 18 aprile 2018 e vertente

#### TRA

domiciliato in ] presso lo Studio degli Avv.ti

giusta procura estesa in calce all'atto di citazione;

4

ATTORE

F

WINDTRE S.P.A., corrente in Trezzano Sul Naviglio (MI), in persona del Procuratore pro tempore, elettivamente domiciliato in Napoli, via , presso lo Studio dell'Avv. , che la rappresenta e difende giusta procura estesa in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

CONVENUTA

OGGETTO: Risarcimento danni.

#### CONCLUSIONI

Come da verbale di udienza del 18 aprile 2018.

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, ritualmente notificato,

conveniva

in giudizio dinanzi a questo Giudice di Pace la società WindTre Spa per sentirla condannare, previa declaratoria di responsabilità esclusiva ed inadempimento della società convenuta, alla restituzione delle somme indebitamente percepite e quantificate nella somma di € 1.000,00 o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, nei limiti della competenza del Giudice di Pace, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria e con vittoria di spese, diritti ed onorario di causa.

Esponeva l'attore di essere titolare di un contratto con codice n.

per la somministrazione di servizi di telefonia con accredito bancario delle fatture. L'attore apprendeva in seguito dell'attivazione dei servizi denominati " premium" e l'addebito dei relativi costi, senza alcuna autorizzazione in merito e senza comunque usufruirne. Contattava più volte il call center, inviava reclami e tentava la conciliazione con l'organismo Corecom Puglia senza alcun esito.

Con comparsa del 18 aprile 2018 di costituiva in giudizio la convenuta società WindTre S.p.a. che, nel contestare la domanda attorea sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur, concludeva per il rigetto dalla domanda, con vittoria di spese di lite.

Instauratosi il contraddittorio, veniva esperita attività istruttoria con il deposito di documentazione. All'udienza del 18 aprile 2018, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda attorea, così come formulata e proposta, è risultata fondata e, come tale, viene accolta nei termini che seguono.



In ordine all'an debeatur osserva questo giudice come l'istruttoria espletata abbia consentito di accertare la veridicità di tutto quanto dedotto e lamentato da parte attrice ed il fondamento di quanto richiesto. L'esame delle deduzioni tutte espresse dalle parti e della documentazione in atti depositata ha dimostrato che l'attore ha piena ragione di vedersi riconosciuta la restituzione della somma che indica nelle proprie conclusioni, costretto ad agire in giudizio a causa della condotta di assoluta omissione ed inerzia della società convenuta, che mai ha riscontrato le esigenze vantate formalmente nei suoi confronti dal Costantini, che da ultimo si è anche rivolto al Corecom Puglia, senza alcun esito positivo. La vicenda che ci occupa rientra nell'ambito di una problematica di più ampio raggio, affrontata più volte dagli organismi di tutela dei consumatori al fine di evitare che questi vengano danneggiati dal dover pagare per servizi di telefonia mai richiesti ed indebitamente fatturati ed addebitati. Orbene anche nel caso di specie è stato provato per tabulas che l'attore, quale soggetto che ha concluso un contratto con la società di telefonia odierna convenuta, si è visto fatturare ed addebitare costi per servizi mai richiesti o autorizzati e dei quali non ha mai di fatto usufruito. Le autorità garanti hanno agito più volte intervenendo con sanzioni a carico delle società che inducevano gli utenti in errori o addebitavano loro servizi non voluti, come del caso di specie. Si osserva in ogni caso che nel presente giudizio la società convenuta non ha assolto all'onere di provare che l'utente avesse effettivamente richiesto e sottoscritto i servizi che gli sono stati attivati, confermando l'attivazione arbitraria e contraria alla volontà della parte contraente, certamente non sono atti idonei a dimostrare la debenza delle somme le fatture emesse



dalla WindTRe spa nei confronti dell'attore, ne discende che le relative fatture non sono sufficienti a fondare le pretese creditorie di parte convenuta, che devono essere rigettate, con conseguente restituzione delle somme indebitamente percepite che si liquidano in via equitativa in € 1.000,00.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

### P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Atri, contrariis reiectis, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Costantini Pierluigi nei confronti della società WindTre S.p.a., accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale di quest'ultima, così provvede:

- accoglie, nei termini di cui in motivazione, la domanda attorea e, per l'effetto, condanna la WindTre Spa, in persona del Procuratore pro tempore, a corrispondere a la complessiva somma di €
  1.000,00 a titolo di restituzione delle somme indebitamente precepite, oltre interessi legali dal fatto al soddisfo;
- condanna inoltre la società WindTre Spa, in persona del legale rappresentante p. t. alla rifusione in favore dell'attore delle spese di lite, che liquida nella complessiva somma di € 700,00, oltre 15% rimborso forfetario, I.V.A e CPA come per legge.

Atri, 24 giugno 2018

OGGI PHAT SATE GIUDO

IL GIUDICE DI PACE Avv.